

CLPR/2021/3 del 25 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Rubiera: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE
f.to Nico Giberti

CLPR/2021/3

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2021** il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 09:30 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5539 del 21 giugno 2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle "Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19", approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale dott. Nico Giberti, che chiama Mario Ori, funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Paoli Gianluca	Sindaco	SI	1,6839
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI	0,7471
BIBBIANO			NO	1,7746
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	SI	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CADELBOSCO SOPRA			NO	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Santachiara Alessandro	Sindaco	SI	1,0744
CAMPEGINE			NO	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI	Lugli Roberto	Assessore	SI	0,8685
CASALGRANDE	Daviddi Giuseppe	Sindaco	SI	3,1321
CASINA			NO	0,9242
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Fabrizio	Sindaco	SI	1,5599

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
CAVRIAGO			NO	1,7328
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI	4,1013
FABBRICO	Ferrari Roberto	Sindaco	SI	1,2627
GATTATICO	Carnevali Federico	Vicesindaco	SI	1,1379
GUALTIERI			NO	1,2538
GUASTALLA			NO	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Ferri Stefano	Sindaco	SI	1,8115
NOVELLARA			NO	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA	Olmi Alberto	Sindaco	SI	2,2355
REGGIO EMILIA	Bonvicini Carlotta	Assessore	SI	25,5927
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	SI	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI	1,1682
ROLO	Nasi Luca	Sindaco	SI	0,8465
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	SI	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI	1,4314
S. POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Assessore	SI	1,1458
S. ILARIO D'ENZA			NO	1,9271
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	SI	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI	0,9123
VENTASSO			NO	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Sindaco	SI	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO			NO	0,8741
VIANO	Borghesi Nello	Sindaco	SI	0,7430
VILLA MINOZZO	Manari Antonio	Sindaco	SI	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI	10,0000



Presenti n. 27 quote 76,1872 Assenti n. 16 quote 23,8128

Riconosciuta la validità della seduta, Nico Giberti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Rubiera: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

richiamata la convenzione del 10 giugno 2004 con AGAC S.p.A. relativa al bacino costituito dal territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Canossa, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, con scadenza il 20 dicembre 2011;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

richiamato altresì l'art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *“Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (...) predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi”;*

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

richiamati i seguenti atti inerenti la fase emergenziale:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 1 del 03/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021 per i Comuni della provincia di Reggio Emilia ricadenti nel bacino servito da IREN Ambiente S.p.A.;
- la Deliberazione n.22 del 07/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia comprendente il PEF del Comune di Rubiera, e la relativa relazione di accompagnamento;
- le proprie deliberazioni n. 5 del 29 marzo 2019 e n. 4 del 30 settembre 2020, con le quali sono state approvate le articolazioni tariffarie del comune di Rubiera rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020;

considerato che il predetto Piano Economico Finanziario relativo al comune di Rubiera è stato redatto considerando l'introduzione in detto territorio, a decorrere dal 1 gennaio 2019, del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale del calcolo riferito al metodo normalizzato del DPR 158/99;

preso atto:

- del quadro economico derivante dal PEF approvato per il comune di Rubiera, posto a base della articolazione tariffaria per il corrente anno 2021 (allegato 1 al presente atto);

- dell'articolazione tariffaria allegata al presente atto predisposta dal Gestore IREN AMBIENTE SpA in accordo con il Comune di Rubiera sulla base del quadro economico che da detto PEF deriva (allegato 2 al presente atto);
- delle modifiche al regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva allegate al presente atto, predisposte dal Gestore IREN AMBIENTE SpA in accordo con il Comune di Rubiera (allegato 4 al presente atto)

dato atto che:

- si ritiene di stabilire per l'anno 2021 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo, anche alla luce della quantità di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza: Quota fissa: 48% utenze domestiche, 52% utenze non domestiche, Quota variabile: 63,8% utenze domestiche e 36,2% utenze non domestiche;
- si ritiene di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n.158/1999 e di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa Rifiuti 2019 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti, fatta eccezione per il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti kb relativo alla quota variabile delle famiglie con n.1 componente portato da 0,95 a 1 in quanto ritenuto più congruo;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. a dicembre 2020 suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- sulla base del Piano finanziario approvato, per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche si ritiene di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della Tariffa 2019 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A. a dicembre 2020, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2021 nelle misure di cui all'Allegato 2 del presente atto;

tenuto conto che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

richiamata la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

preso atto che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
- introdurre agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti dell'anno 2021 per le categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica;

dato atto che, unitamente alle altre poste stabilite in detrazione dal Gestore in accordo con il Comune, con le tariffe specificate negli allegati al presente atto deliberativo viene assicurato, a preventivo, il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, il Regolamento come modificato e l'articolazione tariffaria 2021 allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, comprensiva delle riduzioni e agevolazioni per il corrente anno, per il Comune di Rubiera;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene conservata agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, favorevoli n. 26 pari a quote 73,0551, astenuti n. 1 (Casalgrande, per quote 3,1321), dapprima per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del quadro economico derivante dal PEF approvato per il comune di Rubiera, posto a base della articolazione tariffaria per il corrente anno 2021 (allegato 1);
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011 e dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come predisposte dal Gestore Iren Ambiente SpA in collaborazione col Comune di Rubiera, riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - le Tariffe Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche (allegato 2);
 - il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (allegato 3);
 - il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (allegato 3);
 - il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (allegato 3);
4. di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011 e dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva” del comune di Rubiera, come predisposto dal Gestore IREN AMBIENTE SpA in accordo con il Comune, il cui testo modificato è allegato alla presente deliberazione (allegato 4);
5. di dare atto che l'articolazione tariffaria ed il testo modificato del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva”, allegati alla presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2021, purché risultino pubblicati a cura del Comune di Rubiera o del Gestore sull'apposita pagina del sito web www.finanze.gov.it del Ministero di Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
6. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Iren Ambiente SpA in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011 e dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le seguenti agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti anno 2021 alle categorie economiche maggiormente penalizzate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica, riassunte nella tabella allegata al presente atto (allegato 5):
 - Prima rata 2021:
 - i. *Soggetti beneficiari*: verranno concesse agevolazioni alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tali attività sono riconducibili ad alcune delle categorie tariffarie in base alle quali è determinata la Tariffa per le UND con sede a Rubiera, con differenziazioni all'interno delle categorie stesse dovute agli effetti più o meno rilevanti delle chiusure sopra richiamate.

- ii. *Percentuale di riduzione riconosciuta*: con riferimento alle singole Categorie tariffarie si riconosce una percentuale di sconto da applicare nella prima rata 2021, che può variare dal 25% al 50% della quota fissa e variabile della tariffa 2021 (50% o 100% della prima rata). Tale percentuale è definita in base alla durata e alla gravità delle restrizioni imposte a ciascun operatore economico dai vari provvedimenti adottati dal Governo e dalle Regioni per contenere l'emergenza epidemiologica;
 - iii. Lo sconto sarà esteso anche ad eventuali magazzini strumentali alle attività principali oggetto di riduzione.
- Seconda rata 2021:
- i. In sede di seconda rata verrà applicato uno sconto pari al 25% della quota variabile e della quota fissa della Tariffa 2021 calcolata su base annua a quelle utenze non domestiche che hanno avuto - nel periodo che va da 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 - un calo del fatturato pari o superiore al 30% imputabile, anche indirettamente, all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le utenze non domestiche interessate dovranno presentare una richiesta autocertificando il calo del fatturato riferito al periodo sopra specificato entro il mese di settembre 2021. L'importo della riduzione potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutti gli sconti richiesti. Il Comune potrà effettuare controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate e i richiedenti dovranno fornire la documentazione attestante il calo del fatturato.
 - ii. Nel caso di risorse residue disponibili dopo l'applicazione degli sconti sopra descritti la quota residua verrà applicata, sempre in sede di seconda rata, alle Utenze non domestiche beneficiarie delle riduzioni attribuite nella prima rata, proporzionalmente a quanto già applicato in sede di prima rata stessa, dando atto che in ogni caso lo sconto massimo attribuibile tra prima e seconda rata alle Utenze non domestiche non potrà superare il 75% della Tariffa annua 2021;
8. Di dare atto che il costo derivante dalle agevolazioni alla Tariffa rifiuti sopra definite trova copertura nel bilancio del Comune di Rubiera, per un importo presuntivo di € 267.166;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rubiera, al Gestore IREN AMBIENTE SpA, agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato 1 – Quadro economico

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI		
COMUNE DI:	RUBIERA	
ANNO:	2021	
QUOTA VARIABILE		
TOTALE COSTO SERVIZIO		1.272.985,96 €
QUOTA FISSA		
TOTALE COSTO SERVIZIO		960.118,21 €
Ctot		2.233.104,17 €
Altri voci Piano finanziario (da sommare)		
Sconti previsti da regolamento	119.000,00	119.000,00
Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale		-
Quota da "Recepimento Dlgs 116/2020"		-
Quota per copertura Sconti Covid 19		-
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	di cui:	27.884,25
<i>Incentivo Comuni virtuosi LFA</i>		
<i>Incentivo Servizi LFB1</i>		
<i>Contributo MIUR</i>		
<i>Maggiori Entrate da accertamento</i>		
Quota Immobili Comunali esenti		20.000,00
Sub totale		
TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI		2.304.219,92 €

RIPARTIZIONE COSTI		
	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI	43,0%	57,0%
TOTALI	990.694,27	1.313.525,65

UTENZE DOMESTICHE	48,0%	63,8%
UTENZE NON DOMESTICHE	52,0%	36,2%

UTENZE DOMESTICHE	475.533,25	837.891,55
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	1.313.424,80	

UTENZE NON DOMESTICHE	515.161,02	475.634,10
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	990.795,12	

Allegato 2 – Tariffe UD e UND

COMUNE DI	RUBIERA	ANNO	2021
------------------	----------------	-------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE								QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
Famiglie componenti	Famiglie n	Quote famiglia %	Superficie m ²	Quote superficie %	Coeff. Quota fissa Ka	Coeff. Quota variabile Kb	Superficie media m ²			
1	1.713	27%	171.494	23%	0,80	1,00	100	0,5200	42,8097	95
2	2.259	35%	257.788	35%	0,94	1,80	114	0,6110	77,0573	147
3	1.162	18%	142.488	19%	1,05	2,30	123	0,6825	98,4621	182
4	909	14%	118.389	16%	1,14	3,00	130	0,7410	128,4289	225
5	265	4%	38.368	5%	1,23	3,60	145	0,7995	154,1147	270
6	96	1%	15.648	2%	1,30	4,10	163	0,8450	175,5195	313
TOTALE	6.404	100%	744.175	100%			116			

Utenze domestiche	num	6.404
Abitanti residenti	num	14.842
Residenti per utenza	ab/utenza	2,3
Superficie totale Utenze Domestiche	m ²	744.175
Superficie media per Utenza Domestica	m ²	116
Totale costo servizio Utenze Domestiche	€/anno	1.313.424,80
Costo medio per utenza domestica (1-2)	€/anno	205
Costo medio pro-capite (1-2)	€/anno	88

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

COMUNE DI		RUBIERA						ANNO	2021		
UTENZE NON DOMESTICHE											
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)
Ca	t	n	m ²	%	m ²		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39	10.691	2,4%	274	0,54	4,39	0,6383	0,3738	1,0121	277
2	Cinematografi e teatri	4	6.196	1,4%	1.549	0,44	3,56	0,5175	0,3034	0,8209	1.272
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	229	228.675	50,8%	999	0,52	4,27	0,6135	0,3639	0,9774	976
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18	4.830	1,1%	268	0,76	6,25	0,8984	0,5322	1,4306	384
5	Stabilimenti balneari	-	1	0,0%	#DIV/0!	0,64	5,22	0,7565	0,4444	1,2009	
6	Esposizioni, autosaloni	27	13.294	3,0%	492	0,51	4,22	0,6029	0,3593	0,9622	474
7	Alberghi con ristorante	2	673	0,1%	337	1,64	13,45	1,9386	1,1452	3,0838	1.038
8	Alberghi senza ristorante	5	4.881	1,1%	976	1,08	8,88	1,2767	0,7561	2,0328	1.984
9	Case di cura e riposo	1	1.183	0,3%	1.183	1,13	9,21	1,3358	0,7842	2,1200	2.508
10	Ospedali	1	335	0,1%	335	1,18	9,68	1,3949	0,8242	2,2191	743
11	Uffici, agenzie, studi professionali	277	42.211	9,4%	152	1,52	12,45	1,7968	1,0600	2,8568	435
12	Banche ed istituti di credito	71	8.295	1,8%	117	0,92	7,55	1,0816	0,6424	1,7240	201
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	78	10.737	2,4%	138	1,41	11,55	1,6668	0,9834	2,6502	365
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16	1.036	0,2%	65	1,41	11,55	1,6668	0,9834	2,6502	172

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7	1.498	0,3%	214	1,25	10,22	1,4717	0,8698	2,3415	501
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	0,0%		1,78	14,58	2,1041	1,2414	3,3455	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	36	3.183	0,7%	88	1,48	12,12	1,7495	1,0319	2,7814	246
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13	2.463	0,5%	189	1,03	8,48	1,2176	0,7220	1,9396	367
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	5.653	1,3%	298	1,41	11,55	1,6668	0,9834	2,6502	789
20	Attività industriali con capannoni di produzione	43	64.940	14,4%	1.510	1,11	9,07	1,3121	0,7726	2,0847	3.148
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	71	18.574	4,1%	262	1,11	9,07	1,3121	0,7726	2,0847	545
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	26	6.853	1,5%	264	4,85	39,78	5,7332	3,3870	9,1202	2.404
23	Mense, birrerie, amburgherie	5	1.147	0,3%	229	4,85	39,78	5,7332	3,3870	9,1202	2.092
24	Bar, caffè, pasticceria	35	3.550	0,8%	101	5,13	42,00	6,0642	3,5760	9,6402	978
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20	6.112	1,4%	306	4,14	34,01	4,8939	2,8953	7,7892	2.380
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	85	0,0%	43	2,74	22,45	3,2390	1,9115	5,1505	219
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16	1.264	0,3%	79	4,67	38,29	5,5204	3,2601	8,7805	694
28	Ipermercati di generi misti	-	1	0,0%		2,74	22,45	3,2390	1,9115	5,1505	-
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-	0,0%		6,92	56,78	8,1802	4,8344	13,0146	-
30	Discoteche, night club	2	1.825	0,4%	913	1,91	15,68	2,2578	1,3350	3,5928	3.278
	Totale	1.063	450.186	100,0%	424						

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Allegato 3 – Listino svuotature

Sconto sulla quota variabile	36,00%
-------------------------------------	---------------

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo contenitore	€/vuotatura 2021
40	1,45 €
120	4,40 €
240	8,70 €
360	12,70 €
660	16,80 €
1100	28,10 €
1700	43,40 €
Benna 5000 litri	147,20 €
Container 18000 litri	529,70 €
Container 23000 litri	676,80 €
Compattatore 20000 litri	709,10 €

Numero Vuotature minime per componenti del nucleo (Utenze Domestiche)	Mastella 40 Lt	Cassonetto 120 Lt
Famiglie di 1 componente	12	4
Famiglie di 2 componenti	18	6
Famiglie di 3 componenti	24	8
Famiglie di 4 componenti	30	10
Famiglie di 5 componenti	36	12
Famiglie di =>6 componenti	36	12

Numero Vuotature minime per Utenze non domestiche	Qualsiasi volumetria
Utenza non domestica	18



Allegato 4 - Regolamento



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI RUBIERA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 21/12/2018
Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 06/03/2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2020
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del 00/06/2021

Sommario.....
TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Oggetto.....
Articolo 2 - Definizioni.....
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....
Articolo 4 - Classificazione di rifiuti speciali e rifiuti urbani.....
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree.....
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento.....
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria.....
Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....
Articolo 11 - Tariffa per spettacoli viaggianti.....
Articolo 12 – Tariffa per fiere, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari.....
Articolo 13 – Imposte di legge.....
Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati.....
Articolo 15 - Obblighi di informazione all’utenza.....
TITOLO II - RIDUZIONI
Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo.....
Articolo 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....
Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....
Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....
Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità.....
Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.....
Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....
Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.....
Articolo 25 - Riduzioni per attività di Agriturismo.....
Articolo 26 – Riduzioni a favore di attività che si insediano nel centro storico.....
Articolo 27 - Riduzioni per utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività.....
Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....
Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....
Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all’utilizzo.....
Articolo 31 - Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere.....
Articolo 32 - Riduzioni per l’utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale.....
Articolo 33 - Riduzioni per l’utenza non domestica che dismette apparecchi con vincita in denaro.....
Articolo 34 – Riduzioni a favore di referenti colonie feline e di strutture di ricovero per gatti.....
Articolo 35 - Riduzioni per l’utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario.....
Articolo 36 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....
Articolo 37 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....
Articolo 38- Riduzioni per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi.....
Articolo 39 - Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni.....
Articolo 40 – Agevolazioni Sociali
TITOLO III -COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI
Articolo 41 - Comunicazione.....
Articolo 41 bis – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di	

raccolta.....
Articolo 42 - Controllo.....
Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....
Articolo 44 - Riscossione.....
Articolo 45 - Rimborsi.....
Articolo 46 - Sanzioni.....
Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela.....
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....
Articolo 48 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....
Articolo 49 - Entrata in vigore.....
ALLEGATI.....
APPENDICE A

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 di seguito ATERSIR con Deliberazione n. 75 del 08/11/2018, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria sono specificate da ATERSIR con propri atti.
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Appendice A al presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 – Definizioni

~~1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:~~

- ~~a) «Rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;~~
- ~~b) «Rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:~~
 - ~~1. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;~~
 - ~~2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;~~

- ~~3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~
- ~~4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;~~
- ~~5. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;~~
- ~~6. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);~~
- e) ~~«Rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:~~
- ~~1. I rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile;~~
 - ~~2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;~~
 - ~~3. i rifiuti da lavorazioni industriali;~~
 - ~~4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;~~
 - ~~5. i rifiuti da attività commerciali;~~
 - ~~6. i rifiuti da attività di servizio;~~
 - ~~7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;~~
 - ~~8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;~~
- d) ~~«produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);~~
- e) ~~«detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;~~
- f) ~~«conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;~~
- g) ~~«gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;~~
- h) ~~«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;~~

- ~~i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;~~
- ~~j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;~~
- ~~k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;~~
- ~~l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;~~
- ~~m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;~~
- ~~n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;~~
- ~~o) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);~~
- ~~p) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;~~
- ~~q) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;~~
- ~~r) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;~~
- ~~s) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;~~
- ~~t) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;~~
- ~~u) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;~~
- ~~v) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;~~

- w) ~~«parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;~~
- x) ~~«parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;~~
- y) ~~«Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;~~
- z) ~~«Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;~~
- aa) ~~«riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.~~
- bb) ~~«dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;~~
- ec) ~~«preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.~~
- dd) ~~«Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.~~
- ee) ~~«riciclaggio»: il riciclaggio, o riciclo, dei rifiuti è l'insieme delle operazioni che consentono il riutilizzo di specifici materiali contenuti negli scarti urbani o industriali.~~
- ff) ~~«ecostation»: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo.~~

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai successivi punti 3 e 4;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I del Titolo I° della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo

- 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);**
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;**
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1 la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**
 - 2 gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;**
 - 3 il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;****
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;**
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;**
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;**
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;**
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;**
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;**

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto residuo.
- z) «Carta del Servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
- aa) «ecostation»: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ~~ed assimilati~~.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed a i principi di priorità di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi del comma 668, opera in qualità di concessionario ex lege. E' qualificato ai sensi del medesimo comma 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre

2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 46.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - ~~Assimilazione dei~~ **Classificazione di** rifiuti speciali ~~ai~~ e rifiuti urbani

1. Nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **ai sensi del decreto legislativo 116/2020**, sono ~~assimilati ai~~ rifiuti urbani dal punto di vista qualitativo ~~e quantitativo~~, ai fini del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'applicazione della Tariffa, i rifiuti non pericolosi individuati dall'allegato **L Quater del decreto legislativo 116/2020 stesso. Regolamento comunale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
2. I rifiuti speciali ~~non assimilati agli urbani~~ non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del corrispettivo il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda, detenga o occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e speciali assimilati~~.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) Le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali ~~mercati ambulanti~~, fiere, mostre ed attività similari, **nonché i mercati diversi da quelli ordinari**;

- d) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestable. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa definite in Appendice A, è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi una sola volta rispetto alla sua proiezione in pianta. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 41, l'indicazione della superficie calpestable allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; rimangono comunque assoggettati i locali e le aree operative residuali classificati sulla base dell'attività effettivamente esercitata. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, strutture veterinarie pubbliche e private</i>	35%
<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	25%

<i>Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti</i>	45%
<i>Elettrauto</i>	35%
<i>Caseifici e cantine vinicole</i>	45%
<i>Macellerie e pescherie</i>	25%
<i>Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie</i>	45%
<i>Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche</i>	45%
<i>Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie</i>	25%
<i>Laboratori fotografici e eliografici</i>	25%
<i>Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose</i>	25%
<i>Lavorazione materie plastiche e vetroresine</i>	25%

Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo per anziani), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi~~, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile non misurata, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- ospedali..... 50%
- case di cura, poliambulatori, case di riposo 50%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopra indicate, il Gestore può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

b) Le aree di produzione di rifiuti speciali ~~non assimilabili~~ e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ~~alle quali è esteso il divieto di assimilazione ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013~~ fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati;

c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative;

d) Le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno, in relazione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile, si applica un abbattimento del 30% della superficie totale.;

e) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;

- f) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- g) Le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi ~~assimilati agli~~ urbani;
- h) Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;
- i) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- j) Le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- k) Le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- l) Le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- m) Per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
- n) Le aree coperte e scoperte delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, di norma individuabili con la segnaletica a terra;
- o) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- p) I vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5, nonché balconi e terrazze, purché non chiusi su almeno tre lati;
- q) Le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzate;

- r) Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) Unità immobiliari domestiche e non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (bollette di cessazione delle utenze a rete o apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze) e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Gestore si riserva di effettuare controlli;
 - b) Unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - c) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) Aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 46.
9. Nella determinazione delle superfici da assoggettare a tariffa non sono considerate:
- a) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed alle attività ad esse connesse. Le superfici in cui si svolgono le attività non elencate nell'art. 2135 si considerano soggette alla tariffa rifiuti (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).
 - b) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di

cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni;
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. E' ammessa in via transitoria la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso sulla base dei criteri dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

- a) Per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) Per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
 5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
 6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
 7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
 9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
 10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
 11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
 12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative di uso non esclusivo.

13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 41 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale per servizi soggetti a misurazione puntuale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all' art. 6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione delle spese forfettarie nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
4. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati, è tenuto al pagamento della quota fissa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi della tariffa con contenitori da 40 lt per le utenze domestiche e 120 lt per le utenze non domestiche e alla sanzione di cui all'art. 46.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua

sostituzione con possibilità di addebito dell'onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui al punto 3. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore.

7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) Si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 41 del presente Regolamento;
 - c) Si considera un numero di occupanti pari a 1 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
 - d) Si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata;
 - e) Nei casi di cui all'art. 8, comma 9 la consistenza del nucleo familiare è determinata, come segue: si considerano due componenti aggiuntivi rispetto a quelli del nucleo originario.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, che per motivi di studio o lavoro risultino assenti dalla residenza per almeno 6 mesi all'anno; gli stessi dovranno produrre la seguente documentazione:
 - Copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di iscrizione/frequenza universitaria;
 - Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o nel caso di proprietà dell'immobile occupato documentazione attestante che l'immobile stesso risulti censito ai fini del pagamento della Tariffa Rifiuti;

La richiesta e la relativa documentazione devono essere rinnovate integralmente per ogni annualità.

10. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 41. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile ovvero nella bollettazione dell'anno successivo se comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 41 del presente Regolamento. Tali variazioni producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
12. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche.
13. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
14. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
15. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.

16. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
17. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa prevista per un componente.
18. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Finanziario redatto dal Gestore e approvato da ATERSIR e illustrati in una relazione tecnica redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 11 - Tariffa per ~~manifestazioni~~ e spettacoli viaggianti

1. In caso di servizi (quali spazzamento manuale/meccanico, ritiro ingombranti, etc) dedicati a spettacoli viaggianti, quali giostre e circhi, essi sono assoggettati ad una tariffa applicata dal Gestore commisurata al servizio reso rapportato alla superficie, alla durata dell'occupazione, all'attività svolta ed ai servizi resi.
2. La Tariffa, maggiorata del 50%, è determinata sulla base del servizio reso rapportato ai giorni, alla superficie ed al tipo di attività svolta.
3. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.
4. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ~~manifestazioni~~ e a spettacoli viaggianti,

alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 12 - ~~Mercati ambulanti~~, **Tariffa per fiere**, mostre, manifestazioni ed eventi ed attività similari

1. E' dovuta la Tariffa per la gestione dei rifiuti dall'utenza che occupa temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art.1, c.837 della Legge n.160/2019.** L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.
2. La Tariffa, maggiorata del 50%, è determinata sulla base del servizio reso rapportato ai giorni, alla superficie ed al tipo di attività svolta.
3. La Tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente.
4. ~~Per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita deliberazione comunale, il Comune, in accordo con il Gestore della tariffa corrispettiva, può rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Il Gestore addebita in tal caso al Comune l'importo relativo al servizio di pulizia dei mercati. Tale modalità di contribuzione assolve, per quanto riguarda gli utenti interessati, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva.~~
5. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche **di cui al presente articolo** ~~relative ai banchi di mercato~~, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 13 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

Articolo 14 - Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità semestrale secondo modalità e formati concordati e nel

rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune la banca dati annuale della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, e relativi aggiornamenti che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Articolo 15 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) Numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - b) Riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

TITOLO II – RIDUZIONI

Articolo 16 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti ~~speciali assimilati agli~~ urbani, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti ~~speciali assimilati~~, è applicata una riduzione così determinata:
 - Per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta, per la sola quota variabile non misurata, proporzionalmente alle quantità di rifiuti ~~assimilati~~ che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al ~~recupero~~ **riciclo** medesimo.
 - La quota variabile non misurata della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti **urbani** ~~assimilati~~ effettivamente avviati al ~~recupero~~ **riciclo** e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
 - La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al ~~recupero~~ **riciclo**, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.
 - Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti ~~assimilati agli urbani~~ avviati al ~~recupero~~ **riciclo** senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente da presentare annualmente entro il 31 di Gennaio dell'anno successivo.

Articolo 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**
3. **Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale**

Articolo 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile non misurata, nella misura di 1/12 (un dodicesimo) dell'importo totale per ogni mese di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione si applica solamente nel caso in cui la sospensione superi la durata complessiva di 30 giorni lavorativi.

Articolo 18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 40% (sia quota fissa che variabile non misurata) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta) per il solo rifiuto secco residuo. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:
a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tariffa pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa;
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello predisposto dal Gestore nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data in cui è iniziata la pratica del compostaggio.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata con decorrenza 1 gennaio dell'anno in corso.

6. L'istanza di autocertificazione di cui al comma 3 non va ripresentata se non cambiano le condizioni. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'art. 41, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:
 - A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio di comunità, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:
 - A favore delle utenze non domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio di comunità, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile non misurata della tariffa.
3. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata con decorrenza dal 1 di gennaio dell'anno in corso.
4. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:

1. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa considerando il numero di componenti pari a due. La riduzione viene concessa su richiesta da parte dell'utente.
2. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione della tariffa pari al 50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa. Per tali

utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.

3. La riduzione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di utenza domestica residente il cui numero di occupanti sia uguale a zero per effetto delle dichiarazioni di cui all'art. 9 comma 9.

La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata:

- Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente con l'applicazione di un coefficiente di riduzione del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa.

2. La riduzione viene concessa su richiesta da parte dell'utente.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 183 giorni all'anno all'estero, è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile non misurata della tariffa.

Articolo 24 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata:

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo della tariffa e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti, ovvero con pesata su apposita pesa per alcune tipologie di rifiuto;
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello

- di conferimento;
- Con deliberazione della Giunta comunale vengono definiti annualmente i rifiuti e i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti; in caso di mancata deliberazione per l'anno d'imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia;
 - La riduzione si applica al raggiungimento di un valore minimo di 1.000 punti/anno;
 - Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del ~~30~~ 50 % della parte variabile non misurata della tariffa;
 - La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi;
 - Lo sconto viene riconosciuto sulla fattura dell'anno successivo;
 - La riduzione, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Articolo 25 - Riduzioni per attività di Agriturismo

1. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - Agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi con ristorante";
 - Agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria "Alberghi senza Ristorante";
 - Agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria "Ristoranti"

Articolo 26 – Riduzioni a favore di attività che si insediano nel centro storico

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale di attività ai fini tariffa, i titolari di partita I.V.A. per le attività di cui al presente articolo, sono esentati dal pagamento della tariffa.
2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra i titolari di nuovi esercizi per le attività commerciali di vicinato (con superficie uguale o inferiore ai 250 mq.), purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale (come definito dagli strumenti urbanistici e come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento).

Per titolare d'impresa si intende sia la ditta individuale che la società eventualmente costituita.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società. L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per quelle che intendano trasferirsi dalla zona periferica a quella centrale.

L'agevolazione spetta sia per le attività di nuova costituzione che per il subentro ad attività già avviate.
3. L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito e

interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività indicate nella richiesta.

4. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle dichiarazioni, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tariffa.
5. L'agevolazione cessa di aver efficacia, ed i contribuenti sono assoggettati a tariffazione ordinaria, a decorrere dal quarto anno successivo a quello di inizio dell'attività.
6. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
 - I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. L'esenzione di cui al c. 1, è concessa su istanza dell'interessato, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di inizio tariffa, su apposito modello predisposto mediante il quale il soggetto attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai commi precedenti.

Articolo 27 - Riduzioni per utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività

1. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile non misurata della corrispondente tariffa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
2. Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via

continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.

3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente completo del peso conferito, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore.
4. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa applicando una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo ~~di assimilabilità~~ dato dal Kd medesimo.

Articolo 29 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente completo del peso conferito, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore.
3. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa applicando una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo ~~di assimilabilità~~ dato dal Kd medesimo.

Articolo 30 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti

devoluti nell'anno precedente;

3. La riduzione di cui al comma 1, è pari al 10% della quota variabile non misurata e non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 200,00.

Articolo 31 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata.
4. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.

Articolo 32 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale

1. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi la diffusione del doggy bag/family bag per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata con una riduzione del 5% della quota variabile non misurata.
3. Il Gestore si riserva di effettuare controlli.

Articolo 33 - Riduzioni per l'utenza non domestica che dismette apparecchi con vincita in denaro

6. Alle attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili del capoluogo o delle frazioni, che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30% della quota variabile non misurata della tariffa.
7. Tale agevolazione:
 - opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
 - è riconosciuta, su richiesta di parte da presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, al Comune corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
3. Il Comune si riserva di effettuare controlli anche tramite sopralluogo.

Articolo 34 - Riduzioni a favore di referenti colonie feline e di strutture di ricovero per gatti

1. Ai referenti di colonie feline individuati sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302/2013, in applicazione della Legge Regione Emilia Romagna n. 27/2000, residenti nel territorio comunale, viene riconosciuta una riduzione della tariffa pari al 20% della quota variabile non misurata.
2. Alle strutture destinate a ricovero per gatti gestite da Associazioni non aventi fini di lucro con apposita convenzione, in possesso della debita autorizzazione, viene concessa un'agevolazione della tariffa non prevedendo l' addebito delle vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita richiesta debitamente documentata.
4. Il Comune si riserva di effettuare controlli.

Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario/**emergenziale**

1. Per l'utenza domestica residente in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:
2. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente e sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune.
4. In caso di cessazione dell'utilizzo dei presidi sanitari l'utente dovrà presentare la dichiarazione della cessazione dell'agevolazione.
5. **Alle utenze domestiche che, a seguito di provvedimenti restrittivi legati ad emergenze di carattere sanitario, o a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come a titolo di esempio quelle derivanti dalla pandemia da COVID-19, sono impossibilitate ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, non saranno addebitate per il periodo interessato vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.**
6. La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta su richiesta dell'utente e sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune.

Articolo 36 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, ospedali, asili nido), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" e in considerazione della particolarità del rifiuto ~~assimilato~~ prodotto e dei vincoli igienico sanitari presenti nelle strutture sanitarie, è riconosciuta una riduzione della Tariffa applicando la percentuale di sconto del 50 % del costo delle vuotature eccedenti le minime, relativamente alle vuotature dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione residua.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente con dichiarazione presentata nella data in cui si verificano le condizioni soprariportate.

Articolo 37 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica residente nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 30 mesi, o che abbiano bambini in affido sempre di età inferiore a 30 mesi, che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa così determinata:
 - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione.
 - Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a fronte degli aggiornamenti anagrafici.
3. La riduzione per i bambini in affido viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Articolo 38- Riduzioni per limitazioni a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche per oltre sei mesi

1. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
2. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

3. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Articolo 39 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 43 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 60% della parte fissa e della parte variabile non misurata della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono alternative.

Articolo 40 – ~~Sostituzione del Comune all'utenza~~ **Agevolazioni Sociali**

- ~~1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei seguenti casi:~~
 - ~~a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale;~~
 - ~~b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.~~
1. Il Comune di Rubiera, ai sensi del comma 1 del presente articolo, stabilisce le seguenti agevolazioni sociali:
 - a) Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone ~~assistite permanentemente dal Comune~~ **segnalate dai Servizi Sociali comunali** per disagiate condizioni socio-economiche attestate ~~dall'Ufficio Servizi Sociali~~ **dal servizio stesso;**
 - b) ~~Esenzione totale per l'abitazione utilizzata dall'unico occupante affittuario di età superiore a 65 anni quando lo stesso dichiara di percepire soltanto il reddito di pensione non superiore al minimo INPS;~~
 - c) ~~Riduzione del 25% della tariffa utenze domestiche per l'abitazione utilizzata dall'unico occupante affittuario avente più di 65 anni di età quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato del canone annuo di affitto (regolarmente documentato), non risulta superiore al minimo INPS;~~

~~d) Riduzione del 25% della tariffa utenze domestiche per l'abitazione utilizzata dall'unico occupante proprietario, usufruttuario o comodatario avente più di 65 anni di età che, oltre al reddito derivante dalla proprietà o usufrutto, percepisce soltanto il reddito di pensione non superiore al minimo INPS;~~

~~e) Riduzione del 25% della tariffa utenze domestiche per l'abitazione utilizzata da coniugi proprietari, usufruttuari o comodatari entrambi con età superiore a 65 anni, che dichiarino di percepire, oltre all'eventuale reddito derivante dalla proprietà o usufrutto, un reddito pro capite di pensione non superiore al minimo INPS;~~

~~f) Riduzione del 25% della tariffa utenze domestiche per l'abitazione utilizzata da coniugi affittuari entrambi con età superiore a 65 anni, che dichiarino di percepire solo un reddito pro capite di pensione, che decurtato del canone annuo di affitto (regolarmente documentato), non risulti superiore al minimo INPS;~~

~~3. In riferimento alle agevolazioni di cui commi precedenti, come minimo INPS si intende il trattamento minimo delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi. Ai fini del diritto alle riduzioni di cui ai commi e) ed f), il reddito pro capite di pensione, che non deve essere superiore al minimo INPS, si determina suddividendo tra i due coniugi il reddito totale derivante dalle pensioni degli stessi.~~

b) A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni:

- **riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;**
- **riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00.**

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non sarà applicata alle tariffazioni legate alle eventuali vuotature eccedenti le minime.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Comune/Gestore, a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 settembre dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.

Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.

Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno annualmente stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

Qualora gli importi inseriti a Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Comune/Gestore entro il 30 settembre, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.

Qualora risultassero ancora disponibilità di risorse nei fondi stanziati a Bilancio per le suddette agevolazioni una volta evase tutte le richieste pervenute al Comune/Gestore entro il 30 settembre, potranno essere riconosciute le agevolazioni sociali anche alle richieste tardive presentate al Comune/Gestore entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le riduzioni percentuali accordate alle richieste tardive, saranno applicate in base all'ordine di arrivo delle stesse e fino al raggiungimento del tetto massimo previsto annualmente a Bilancio.

Le agevolazioni di cui al presente articolo saranno applicate in sede di seconda rata per le domande pervenute entro il 30 Settembre, mentre per quelle pervenute tardivamente dal 1 Ottobre al 31 Dicembre saranno eventualmente applicate, solo nel caso di residua disponibilità, in sede di prima rata dell'esercizio successivo.

TITOLO III -COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 41 - Comunicazione

1. L'utente, di cui all'art. 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro 60 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione prevista all'art. 46 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico e l'indirizzo pec per le utenze non domestiche.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. La mancata sottoscrizione della comunicazione di cui al comma 1 non comporta la sospensione dell'emissione delle fatture di pagamento. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. Se la comunicazione di cessazione o variazione è presentata oltre al termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
9. Le riduzioni con obbligo di denuncia annuale debbono essere comunicate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 41 bis- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16 bis del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Gestore, e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello predisposto dal Gestore stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.**
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa Rifiuti.**
- 3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**
- 4. Il Gestore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, provvederà al distacco dal servizio pubblico.**
- 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore, e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.**
- 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla**

presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Gestore [ufficio competente], a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Gestore e per conoscenza al Comune mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
11. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1/1/2022.
12. Per le nuove utenze non domestiche attivate dopo il 31/5/2021, il termine per presentare la preventiva comunicazione di cui al comma precedente è così stabilito:
 - per le attivazioni dal 31/05 al 31/07, il termine è previsto al 31/08;
 - per le attivazioni dal 01/08, il termine è stabilito entro 30 giorni dall'attivazione e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 01/01 dell'anno successivo.

Articolo 42 - Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al Titolo II.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso ATERSIR, il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente;
 - f) richiedere questionari informativi all'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applica la sanzione prevista all'art. 46.

Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente. **Sulla base della normativa vigente il Gestore renderà disponibile per l'utente la possibilità di pagare attraverso la piattaforma PagoPA.**
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate,

come corrispondenza ordinaria. Per l'utenza non domestica le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.

3. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le disposizioni previste dalla Carta dei Servizi.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia un sollecito con il quale ricorda e richiede il pagamento della fattura scaduta. Trascorsi ulteriori 30 giorni solari dalla data del sollecito, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 46.

Articolo 44 - Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.
2. Di norma i termini delle scadenze sono semestrali:
 - Prima rata: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - Seconda rata: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre
3. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.
4. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.

Articolo 45 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, nella fattura contenente il conguaglio del periodo in corso.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni dovuti nei confronti degli

utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto. I rimborsi derivanti da conguagli ordinari e da procedimenti effettuati d'ufficio non danno luogo al conteggio di interessi.

Articolo 46 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete al soggetto Gestore la facoltà di irrogare sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente.

VIOLAZIONE		SANZIONE		
n.		MINIMA	MASSIMA	
1.	Omesso o parziale versamento della tariffa (40, c.5)	30% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	
2.	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (39, c. 7)	50% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	
3.	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 9, c. 5)	€ 50,00	€ 500,00	
4.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 37, c. 2)	€ 50,00	€ 500,00	
5.	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 38, c. 1 e 2)	100% degli importi non versati minimo € 50,00	€ 500,00	

6.	Omessa comunicazione di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 38, c. 1)	€ 50,00	€ 500,00	
----	---	---------	----------	--

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione dell'art. 14, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare, si possono applicare, oltre alla parte fissa e alla parte variabile non misurata, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati del 50% fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 47 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.

ALLEGATI

Allegato 1: Classificazione delle utenze non domestiche

Allegato 2: Spese forfettarie

APPENDICE A

Modello Iren Ambiente S.p.A.

ALLEGATO 1

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere)
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2		
Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)		
CONTENITORE DA LITRI	40	20
CONTENITORE DA LITRI	120	40
CONTENITORE DA LITRI	240	60
CONTENITORE DA LITRI	360	90
CONTENITORE DA LITRI	660	130
CONTENITORE DA LITRI	1100	200
CONTENITORE DA LITRI	OLTRE 1100	350

APPENDICE A

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale nella
Regione Emilia-Romagna

*In Appendice è descritto il modello attualmente in uso Regione Emilia-Romagna per l'applicazione della tariffa
corrispettiva puntuale modello Iren Ambiente SpA*

Indice

MODELLO 5 (IREN AMBIENTE).....	3
1. Aspetti generali e di sintesi.....	3
1.1 Territorio di applicazione.....	3
1.2 Premesse.....	3
1.3 Categorie di contribuenza.....	3
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche.....	3
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile.....	3
1.6 Frazioni misurate.....	3
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa.....	3
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili...4	
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	4
2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	4
2.1 Parte fissa.....	4
2.2 Parte variabile.....	5
2.3 Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	5
2.4 Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche.....	5
2.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	5
3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	6
3.1 Parte fissa.....	6
3.2 Parte variabile.....	6
3.3 Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche.....	6
3.4 Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	7
3.5 Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	7
3.6 Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze.....	7
3.6.1 Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	7
3.6.2 Mercati.....	7

MODELLO 5 (IREN AMBIENTE)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato nel Comune di Felino e nel Comune di Rubiera in gestione Iren Ambiente S.p.A.

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

1.3 Categorie di contribuenza

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazioni	Servizio commisurato a ¹	Vuotamenti minimi/ritiri comunque inclusi nel costo del servizio	U D	U N D	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urbano residuo	Quantitativo di rifiuti conferito	SI	SI	SI	

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa

UTENZE DOMESTICHE										
Parte fissa					Parte variabile fissa					
n° comp. nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona servizi	Vol. contenuto fraz. residua	Vol. contenuto frazioni	n° componenti del nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona di servizi	Vol. contenuto rifiuto urbano residuo	Vol. contenuto frazioni	Altro (specificare)

1 * OPZIONI: es. quantitativo di rifiuti conferito; a chiamata; numero di pezzi, abbonamento

UTENZE NON DOMESTICHE											
Parte fissa						Parte variabile fissa					
Tipologia di utenza	Superfici e o classe di superfici e tariffabile	Superficie o classe di superficie reale	Zona servizi	Vol. contenitori fraz. residua	Vol. contenitori altre frazioni	Tipo di utenza	Sup. tariffabili	Zona di servizio	Vol. contenitori rifiuto urbano residuo	Vol. contenitori altre frazioni	Altro (specificare)

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le **utenze domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

Per le **utenze non domestiche** possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione, tuttavia nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili (da 40 a 23000 litri).

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

- SI per i conferimenti presso i centri di raccolta
- SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- SI - altro (specificare)
- NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.²

2 UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1. Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- $Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2. Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

2.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

2.4. UtENZE domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata ai Comuni di cui al paragrafo 1.1

2.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1. Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .
- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- $Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;
- $Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2. Parte variabile

La parte variabile fissa delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo dell'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i costi CTS e CRT (parte variabile) inseriti nel PEF. Infatti tali costi saranno coperti dalla quota variabile misurata comprendente la quota variabile base e la quota variabile aggiuntiva.

3.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate. I litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

3.4. Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par 1.1

3.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6. Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia delle manifestazioni potrà essere così gestita:

Il Comune si rivalearà dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari di tali utenze occasionali il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve

all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia delle manifestazioni verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

3.6.2. Mercati

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia dei mercati potrà essere così gestita:

Il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia dei mercati verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.

Allegato 5 – Agevolazioni COVID

Utenze non Domestiche alle quali sarà applicato lo sconto in sede di prima rata 2021

Cat.	Descrizione Categoria Tariffaria	Note	Percentuale di riduzione sulla Tariffa Rifiuti annua 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		50 % di quota fissa + quota variabile
2	Cinematografi e teatri		50 % di quota fissa + quota variabile
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Solo dove i locali sono pertinentenze di attività principali	% di riduzione riconosciuta all'attività principale
4	Campeggi, distributori di carburante, Impianti sportivi	Prevista solo per Palestre e Impianti sportivi	50 % di quota fissa + quota variabile
7	Alberghi con ristorante		50 % di quota fissa + quota variabile
8	Alberghi senza ristorante		50 % di quota fissa + quota variabile
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali	Prevista solo per le Agenzie di Viaggio	50 % di quota fissa + quota variabile
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		25 % di quota fissa + quota variabile
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		25 % di quota fissa + quota variabile
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		25 % di quota fissa + quota variabile
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		50 % di quota fissa + quota variabile
23	Mense, birrerie, amburgherie		50 % di quota fissa + quota variabile
24	Bar, caffè, pasticceria		50 % di quota fissa + quota variabile
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Prevista solo per i fioristi Prevista solo per le pizzerie al taglio	25 % di quota fissa + quota variabile 50 % di quota fissa + quota variabile
30	Discoteche, Night Club		50 % di quota fissa + quota variabile



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 3 del 25 giugno 2021

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Rubiera: approvazione dell'articolazione tariffaria 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
f.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 25 giugno 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Reggio Emilia
f.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante

f.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

p. Il Direttore
ing. Vito Belladonna
dott. Paolo Carini

Bologna, 16 agosto 2021